SENTENZA DELLA CORTE
DEL 5 DICEMBRE 1973 [1]

Neufeld & Co.
contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Tasse di conguaglio»

Causa 125-73

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Prodotti trasformati ai sensi dell'art 1d) e dell'allegato del regolamento n. 19 — Prelievo — Calcolo — Tassa di conguaglio — Presa in considerazione — Divieto
(Regolamento del Consiglio n. 19, art. 14; regolamento del Consiglio n. 55, art. 7)

Gli artt. 14 del regolamento CEE del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 e 7 del regolamento CEE del Consiglio 30 giugno 1962 n. 55, devono essere interpretati nel senso che dal prelievo non va detratto l'importo della tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari riscossa all'importazione dei prodotti trasformati di cui all'art. 1, lettera d), e di cui all'allegato, del regolamento n. 19/62.

Nel procedimento 125-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (IV Sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

NEUFELD & Co., Berlino,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF,

domanda vertente sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 (GU 1962, n. 30) e dell'art. 7

1 — Lingua processuale: il tedesco.

del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962 n. 55 (GU 1962, n. 54), in merito al calcolo della tassa di conguaglio e delle spese di denaturazione, ai fini del prelievo da applicarsi a dei prodotti trasformati a base di cereali,

LA CORTE,

composta dai signori R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento possono riassumersi come segue:

1. Al fine di garantire ai produttori di cereali della Comunità, non solo la vendita del prodotto a prezzi di mercato determinati, ma anche la possibilità di collocare i loro prodotti e di trarne un reddito adeguato, il regolamento n. 19 prevedeva per i cereali a più estesa coltura nei diversi Stati membri — in primo luogo il grano e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali — un sistema di prelievi mirante a compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale ed i prezzi interni garantiti (artt. 4 e 10).

Tale sistema aveva la funzione anzitutto di evitare che, nella zona in cui vigeva il prezzo indicativo di base — vale a dire sul mercato interno interessato — i cereali importati fossero venduti ad un prezzo inferiore a quello indicativo di base, in secondo luogo doveva proteggere i prezzi del mercato interno dalle oscillazioni dei cambi mondiali e stabilizzarli sul livello del prezzo indicativo di base.

Un sistema così elaborato non era necessario per gli altri cereali di base di cui all'art. 1 del regolamento n. 19 — non richiamati all'art. 4 — vista la loro minore rilevanza negli Stati membri.

Il regolamento n. 19, quindi, non stabiliva in merito una garanzia di prezzi interni determinati, fondati su di un sistema di prezzi comuni. Tuttavia, per evitare la pericolosa concorrenza di tali varietà di cereali d'importazione nei confronti dei cereali protetti, veniva istituito un sistema di prelievi anche per le importazioni dei cereali non richiamati nell'art. 4 del regolamento n. 19 (art. 8). I prelievi avevano lo scopo di aumentare i prezzi dei

cereali importati onde far sì che essi fossero immessi sul mercato a prezzi non molto diversi dai prezzi indicativi dei cereali protetti ed i prezzi di questi ultimi potessero raggiungere il livello dei prezzi indicativi.

Per i prodotti trasformati di cui all'art. 1 sub d) ed all'allegato del regolamento n. 19, il prelievo, in base all'art. 14 dello stesso regolamento, era composto:

— di un elemento mobile (forfettario) corrispondente per i prodotti trasformati, fabbricati con i prodotti di base elencati nell'art. 1, lettera a), all'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi fissati per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione; l'importo risultante era riveduto in funzione delle variazioni dei prelievi applicati ai prodotti di base (art. 14, n. 1, A, lettera a); per i prodotti trasformati non contenenti prodotti di base contemplati all'art. 1, lettera a), tenendo conto della situazione del mercato dei prodotti trasformati di cui al capoverso precedente che sono più affini a detti prodotti (art. 14, n. 1, A, lettera b);

— di un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione (art. 14, n. 1, sub B).

Il calcolo di questi elementi e del prelievo da applicare doveva farsi in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 55.

2. Nella sentenza 12 maggio 1971 (causa 76-70, Wünsche contro Hauptzollamt Ludwigshafen, Raccolta 1971, pag. 393), la Corte di giustizia ha affermato che ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali elencati all'art. 4 del regolamento, il prezzo indicativo di base doveva essere ridotto, fra l'altro, di un importo fisso corrispondente all'incidenza dei tributi interni all'importazione, come l'«Umsatzausgleichsteuer» (tassa di conguaglio della tassa sulla cifra di affari riscossa all'importazione).

In quella causa era questione di un prodotto richiamato nell'art. 4 del regolamento n. 19, per il quale erano previsti un elaborato sistema di prezzi indicativi e prezzi di entrata derivati.

La sentenza Wünsche ha spronato gli importatori tedeschi a chiedere la detrazione della tassa di conguaglio riscossa all'importazione anche nel caso di prodotti diversi da quelli richiamati nell'art. 4 del regolamento n. 19.

In due sentenze 11 luglio 1972, il Bundesfinanzhof ha tratto dalla sentenza «Wünsche» la conclusione che la tassa di conguaglio dovesse essere detratta anche dal prelievo riscosso all'importazione di farina di tapioca.

3. Nel 1963, la società Neufeld & Co. (attrice nella causa di merito) importava in Germania dalla Tailandia della farina di tapioca (Tapiocamehl), di cui alla voce doganale 11.06-A-I, pagando il prelievo stabilito in base all'art. 14 del regolamento n. 19 ed all'art. 7 del regolamento n. 55. Successivamente, essa adiva il Finanzgericht di Amburgo (IV Sezione) chiedendo, tra l'altro, che dal prelievo fosse detratta la UAST (tassa di conguaglio), applicata in ragione del 4 % ad valorem.

Il Finanzgericht, con ordinanza 16 marzo 1973, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se — con riferimento alla sentenza 12 maggio 1971 della Corte di giustizia delle CC.EE. nella causa 76-70, secondo cui, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali a norma dell'art. 4 del regolamento n. 19/62, il prezzo indicativo di base deve essere ridotto di un importo fisso corrispondente all'incidenza dei tributi interni all'importazione, del genere della «Umsatzausgleichsteuer» — l'art. 14 del regolamento n. 19/62 e l'art. 7 del regolamento n. 55/62, che si applicano ai fini del calcolo dei prelievi sui prodotti trasformati di cui all'art. 1, lettera d), in relazione all'allegato, del regolamento n. 19/62, vadano interpretati nel senso che, in ogni singolo caso, dal prelievo si debba detrarre l'importo della tassa di conguaglio effettivamente pagato dall'importatore.»

4. L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 18 aprile 1973.

La società Neufeld & Co., rappresentata dall'avv. Walter Röll, del foro di Amburgo, la Repubblica federale tedesca, rappresentata dal sig. Christof von Arnim, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti nella causa di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato le loro osservazioni nell' udienza del 3 ottobre 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 7 novembre 1973.

II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

Le osservazioni presentate a norma dell' art. 20 dello statuto della Corte possono riassumersi come segue:

A — Osservazioni della società Neufeld & Co.

L'attrice nella causa di merito comincia con l'esporre le conclusioni che, a suo avviso, devono trarsi dalla giurisprudenza della Corte, in primo luogo dalla sentenza pronunziata nella causa 76-70. In base a quanto affermato in questa sentenza, risulta che la tassa di conguaglio tedesca ha effetto illecito al pari di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale; giacché il prezzo interno sul quale è allineato, ai fini del prelievo, il prezzo esterno del prodotto importato era calcolato in modo da includere, fra le spese di distribuzione assunte come base di calcolo, una cifra pari alla tassa di conguaglio. Il prelievo così calcolato va diminuito, per evitare che esso produca l'effetto vietato di una tassa di effetto equivalente, di una cifra pari alle spese di distribuzione che, per forza di cose, gravano sull'importatore. Tale interpretazione è conforme alla normativa sia del regolamento n. 19/62 che del regolamento n. 55/62. Quest'ultimo, infatti, non fa altro che applicare il regolamento n. 19/62 ai prodotti trasformati, ed ha istituito un prelievo basato sugli stessi principi e sulle stesse finalità del prelievo contemplato dal regolamento n. 19/62.

Il legislatore, d'altronde, come risulta dall'art. 7, n. 2, e dal quarto considerando del regolamento n. 55/62, ha considerato la «farina denaturata di tapioca» come prodotto concorrente dell'orzo da foraggio. Ciò significa che il suo prezzo sul mercato interno doveva corrispondere al prezzo orientativo dell'orzo, pur se non poteva essere identico per il diverso tenore di amido e per altre differenze qualitative che ne condizionano l'utilizzazione. Ciò significa inoltre che il tasso del prelievo era stato fissato in funzione di una stima fatta dal Consiglio sulla base dei criteri sopra enunciati; un simile procedimento doveva essere sufficiente a realizzare la perequazione dei prezzi necessaria.

Onde consentire al regolamento n. 55/62 di raggiungere il suo scopo — l'imposizione di prelievi sulla farina denaturata di tapioca solo nella misura in cui questa può considerarsi prodotto concorrente dell'orzo da foraggio, e fintanto che il prelievo si rende indispensabile per tutelare i produttori, nazionali o comunitari, di orzo da foraggio — il Consiglio ha dovuto procedere a tale stima attenendosi ad un criterio identico per tutti gli Stati membri.

In altre parole, era possibile fissare prelievi che non risultassero né eccessivi né insufficienti, solo a patto di parificare tra loro i prezzi ad una determinata fase di distribuzione: senza questo parametro la stima sarebbe stata arbitraria.

A questo punto, si tratta solo di individuare lo stadio del circuito commerciale interno assunto come punto di riferimen-

to per la stima, o che i singoli potevano e dovevano considerare tale. A differenza del regolamento n. 19/62, il regolamento n. 55/62 non reca alcuna disposizione espressa in merito. Tuttavia, in assenza di elementi in senso contrario, e considerata la struttura di entrambi i regolamenti, è opportuno presupporre che il regolamento n. 55/62 si riferisca alla stessa fase di distribuzione cui si richiama il regolamento n. 19/62. Se ciò è vero, se ne desume che il Consiglio ha effettuato la stima solo per adattare il prezzo dei prodotti di cui alla fattispecie al prezzo di acquisto all'ingrosso dell'orzo da foraggio, tenendo conto delle differenze di qualità e della diversa destinazione. Tanto il regolamento n. 19/62, infatti, quanto i regolamenti nn. 13/64 e 14/64, hanno fissato il prezzo di entrata dei prodotti in causa con riferimento alla fase del commercio all'ingrosso.

I produttori hanno venduto, e continuano a vendere, i loro prodotti ai commercianti all'ingrosso. Il prezzo di vendita, comprensivo delle spese di trasporto, coincideva con il prezzo di acquisto, praticato sul mercato all'ingrosso dei cereali. Questo prezzo includeva sia il complesso delle spese e delle imposte gravanti a monte sull'orzo da foraggio, sia il totale delle spese di distribuzione sostenute fino alla fase della vendita all'ingrosso. Di conseguenza, questo stesso prezzo comprendeva anche, nel periodo preso in considerazione, la tassa sulla cifra d'affari che colpisce direttamente o indirettamente l'orzo da foraggio di produzione nazionale. Così stando le cose, l'importo del prelievo fissato per la farina di tapioca colorata con eosina includeva parimenti tutte le spese di distribuzione e le imposte gravanti a monte sul prodotto nazionale concorrente. Per evitare, quindi, che la tassa di conguaglio riscossa sulle importazioni nella Repubblica federale tedesca, avesse gli stessi effetti di un prelievo supplementare, occorreva detrarre inoltre dal prelievo, risultante dai calcoli sopra descritti, una cifra pari alla tassa di conguaglio, cifra che eventualmente poteva anche stabilirsi in via forfettaria.

La legislazione attualmente vigente in Germania non consente, però, di fissare forfettariamente l'importo della tassa da detrarre dal prelievo. La società Neufeld, in conclusione, propone di risolvere la questione sottoposta alla Corte:

«Il combinato disposto dell'art. 14 del regolamento n. 19/62 e dell'art. 7 del regolamento n. 55/62, concernente i calcolo del prelievo applicabile a prodotti trasformati di cui all'art. 1 lettera d) del regolamento n. 19/62 e al relativo allegato, vanno interpretati nel senso che il giudice nazionale può, ove occorra, detrarre dal prelievo una cifra pari alla tassa di conguaglio sulla cifra d'affari, se la legge interna non stabilisce un defalco di massima, determinato in base ad una adeguata stima forfettaria.

Le misure adottate finora dalla Repubblica federale di Germania non hanno comportato un'adeguata riduzione dei prelievi.»

B — Osservazioni della Repubblica federale tedesca

La Repubblica federale tedesca illustra le finalità del prelievo istituito dal regolamento n. 19/62 e precisa che il sistema finanziario di stabilizzazione dei prezzi non era calcolato alla stesso modo per tutti i prodotti soggetti alla normativa di quel regolamento. Dopo aver esposto le modalità per il calcolo del prelievo applicato ai prodotti base, essa osserva che, nel caso dei prodotti trasformati — tra i quali figura la farina di tapioca denaturata — il calcolo del prelievo doveva effettuarsi secondo regole particolari, elencate nell'art. 14 del regolamento n. 19/62 e nel regolamento n. 55/62. In tale caso, infatti, il prelievo non poteva calcolarsi secondo gli stessi criteri seguiti per i prodotti di base, stante la mancanza di un mercato trasparente, con prezzi e qualità rappresentativi, che si potessero assumere come base per fissare il prelievo. Il prelievo sui prodotti trasformati si compone di due elementi: uno fisso — che, nel caso della farina di tapioca denaturata, era quasi uguale a zero — ed uno

mobile. In base all'art. 7 nn. 1 e 2, del regolamento n. 55/62, l'elemento mobile del prelievo per 100 kg di farina di tapioca era uguale al prelievo da applicarsi a 40 kg di orzo.

In un calcolo simile, quindi, le spese di distribuzione — ivi compresa la tassa di conguaglio — potevano entrare in linea di conto solo nella misura in cui erano state prese in considerazione nel calcolo del prelievo applicabile al prodotto di base su cui era fondato l'elemento mobile. Il prelievo in effetti è stato determinato con precisione, poiché l'elemento mobile di cui si compone è stato calcolato in base al prelievo previsto per il prodotto base più affine al prodotto trasformato. Esso poteva essere modificato solo nei casi contemplati dall'art. 7, n. 2, 2° capoverso, del regolamento n. 55/62.

Tale sistema di calcolo escludeva che la tassa di conguaglio potesse entrare in linea di conto all'atto della determinazione del prelievo da applicarsi al prodotto di cui alla fattispecie.

Basandosi sulla giurisprudenza della Corte, la Repubblica federale assume poi che la tassa di conguaglio non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e non è incompatibile col trattato. Essa nega, ancora, che dalla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 76-70 possa desumersi che la tassa di conguaglio deve entrare in considerazione «anche» nel calcolo del prelievo da applicarsi a prodotti trasformati di cui all'allegato al regolamento n. 19/62: in quella sede, la Corte si è infatti limitata ad interpretare l'art. 4 di tale regolamento, disposizione che riguarda unicamente la fissazione del prezzo di entrata dei prodotti di base che vi sono elencati e non stabilisce alcuna regola per il calcolo del prelievo da riscuotersi sui prodotti trasformati di cui all'allegato.

C — Osservazioni della Commissione

Secondo la Commissione, occorre distinguere il sistema di prezzi relativo ai prodotti di cui all'art. 4 del regolamento n. 19/62 da quello previsto per gli altri cereali. Per questi ultimi, il regolamento n. 19/62 non stabiliva alcuna garanzia di prezzi interni determinati, fondata su un sistema di prezzi comuni. È vero che un prelievo era riscosso sulle importazioni dei cereali di queste varietà, ma ciò si spiega col fatto che essi possono sostituire i prodotti elencati nell'art. 4 del regolamento n. 19/62: la vendita di questi ultimi, e la garanzia di prezzo accordata loro dallo stesso articolo, sarebbero state compromesse se l'importazione dei cereali di sostituzione a prezzi troppo bassi avesse consentito la concorrenza tra due tipi di prodotti analoghi. La differenza tra i prezzi dei cereali importati e quelli dei cereali di cui all'art. 4 del regolamento n. 19/62 deve dunque essere colmata mediante un sistema di prelievi.

Le stesse considerazioni valgono per i prodotti trasformati a base di cereali, elencati nell'art. 1 lettera d) e nell'allegato al regolamento n. 19, ed in primo luogo per la farina di tapioca. Dal momento che nessun paese membro coltiva il cereale da cui si ricava questo prodotto, non vi sarebbe ragione alcuna per instaurare un sistema di prezzi garantiti. Tuttavia, grazie al prezzo inferiore, il prodotto trasformato in questione potrebbe sostituire tanto i cereali di base protetti, quanto i prodotti trasformati da essi derivanti. Di qui la necessità di aumentare, mediante prelievo, il prezzo all'importazione della farina di tapioca, fino ad un livello sufficiente ad evitare la concorrenza nei confronti dei principali prodotti protetti.

Il prelievo istituito per la farina di tapioca non poteva, di conseguenza, avere come scopo la perequazione tra prezzi interni ed esterni: il suo unico obiettivo era quello di impedire che il prezzo di offerta della farina di tapioca sui mercati interni degli Stati membri fosse inferiore a quello dei cereali o dei prodotti a base di cereali protetti, così da alterare gravemente la struttura dei prezzi di mercato di questi ultimi. Tale finalità traspare dall'art. 14 del regolamento n. 19/62 e dall'art. 7 del regolamento n. 55/62.

La conclusione, secondo la Commissio-

ne, è che i principi sanciti nella sentenza 76-70 non sono validi per la fattispecie: non sussisteva alcuna ragione imperativa di prendere in considerazione, all'atto della determinazione del prelievo, la tassa di conguaglio della tassa sulla cifra di affari, dal momento che mancava l'elemento base per un simile calcolo, vale a dire un prezzo indicativo fisso. Per quanto concerne la detrazione delle spese di denaturazione sopportate per la colorazione all'eosina della farina di tapioca importata, la Commissione assume che il sistema dei prelievi di cui all'art. 7 del regolamento n. 55/62 teneva già in debito conto le diverse possibilità di impiego ed i rapporti di valore sussistenti tra la farina di tapioca denaturata e quella non denaturata. Tale norma prevedeva in effetti due distinti sistemi di prelievo: uno, basato sul prelievo fissato per l'orzo, per la farina di tapioca denaturata, e l'altro, fondato sul prelievo applicato all'amido di granturco, per la farina di tapioca non denaturata.

Non c'era quindi alcuna ragione di prendere in maggior considerazione le spese di denaturazione. Per un prodotto già denaturato all'importazione sarebbe stato assurdo detrarre ancora una volta tali spese dal prelievo già ridotto, applicato al prodotto denaturato. Parimenti illogico sarebbe stato, nel caso delle merci importate allo stato naturale, detrarne le spese di denaturazione sostenute successivamente all'importazione: posto che gli acquirenti della farina di tapioca importata erano liberi di destinarla all'uso che ritenevano più opportuno, il prelievo andava fissato tenendo presente in primo luogo la necessità di proteggere il prodotto nazionale dal pericolo rappresentato dalle molteplici possibilità di utilizzo della farina di tapioca non denaturata.

D'altra parte, se si accogliessero le richieste dell'attrice nella causa di merito, che pretende venga tenuto conto delle spese diverse effettivamente sostenute in taluni casi particolari, si scalfirebbe il metodo generale di calcolo prevalentemente adottato nella disciplina dei mercati agricoli comuni. Il tener conto delle spese di denaturazione sostenute successivamente all'importazione sarebbe equivalso alla concessione di un premio comunitario di denaturazione, che non presenta, per la Comunità, alcun carattere di pubblica utilità.

La Commissione suggerisce quindi di rispondere che, vigente il regolamento n. 19/62, dal prelievo fissato per la farina denaturata di tapioca non doveva essere defalcata la tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari riscossa all'importazione.

In diritto

1 Con ordinanza 16 marzo 1973, registrata in cancelleria il 18 aprile 1973, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione in merito all'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, n. 30), e del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962 n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali (GU 1962, n. 54).

Con tale questione si chiede se, con riferimento alla sentenza 12 maggio 1971 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 76-70, gli artt. 14 del regolamento n. 19/62 e 7 del regolamento n. 55/62 vadano interpretati nel senso che l'importo della tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari riscossa all'importazione dei prodotti trasformati di cui all'art. 1 lettera d), in relazione all'allegato, del regolamento n. 19/62 debba essere detratto dal prelievo fissato per tali prodotti.

2 La questione in esame verte sul calcolo del prelievo da applicarsi alla «farina di tapioca», che rientra tra i «prodotti trasformati» di cui all'art. 1 lettera d) e di cui all'allegato del regolamento n. 19/62. Tale prelievo, calcolato in base all'art. 14 del detto regolamento, si compone di due elementi, di cui uno mobile ed uno fisso. Per i prodotti trasformati che non contengono prodotti base elencati nell'art. 1, sub a), l'elemento mobile del prelievo è stabilito, in conformità all'art. 14, n. 1, A), b), tenendo conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti trasformati derivanti dai prodotti base di cui sopra, che presentano con questi maggiori affinità. A questo scopo, l'art. 7, n. 1, precisa, conformemente alla disposizioni dell'art. 2, n. 4, che per i prodotti trasformati richiamati nell'allegato del regolamento n. 19/62, sotto la voce 11.06 della tariffa doganale comune, che include la «farina di tapioca» l'elemento mobile da applicarsi a 100 kg di prodotto trasformato è pari all'elemento mobile di cui all'art. 9, da applicarsi a 100 kg di amido di granturco.

Seconda l'art. 9, l'elemento mobile per 100 kg di amido di granturco è pari al prelievo fissato per 161 kg di granturco. D'altra parte, l'art. 7, n. 3, lettera a), stabilisce a 1,70 u.c. l'elemento fisso del prelievo da applicarsi al prodotto in causa.

3 Dall'esame di queste disposizioni risulta che, contrariamente al sistema istituito dall'art. 10, n. 2, del regolamento n. 19/62, in cui il prelievo può variare in funzione delle differenze tra prezzo cif e prezzo d'entrata, il regime stabilito dall'art. 14 dello stesso regolamento e dall'art. 7 del regolamento n. 55/62 prevede la riscossione di un prelievo il cui importo è calcolato in base a dati prestabiliti: il prelievo gravante effettivamente sull'amido di granturco e l'aliquota fissa, indicata dal legislatore.

Nell'ambito di questo sistema, caratterizzato da un prelievo il cui calcolo è fissato in tutti i suoi elementi dalla disciplina comunitaria, è quindi escluso

che gli Stati membri possano modificare l'importo del prelievo ricorrendo a metodi di calcolo diversi da quelli previsti dal legislatore e possano eventualmente defalcare dal prelievo la tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari. Tale detrazione sortirebbe l'effetto di alterare l'aliquota dell'elemento mobile e dell'elemento fisso del prelievo, determinati direttamente o indirettamente dal regolamento n. 55/62.

4 Deve quindi concludersi che gli artt. 14 del regolamento n. 19/62 e 7 del regolamento n. 55/62 vanno interpretati nel senso che dal prelievo non deve detrarsi l'importo della tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari riscossa all'importazione.

Sulle spese

5 Le spese sostenute dalla Repubblica federale tedesca e dalla Commissione delle CC.EE., che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della società Neufeld & Co. e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 40 e 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962 n. 19,
visto il regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962 n. 55,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione deferitale dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 16 marzo 1973, afferma per diritto:

Gli artt. 14 del regolamento CEE del Consiglio 4 aprile 1962 n. 19 e 7 del regolamento CEE del Consiglio 30 giugno 1962 n. 55, devono essere interpretati nel senso che dal prelievo non va detratto l'importo della tassa di conguaglio della tassa sulla cifra d'affari riscossa all'importazione dei prodotti trasformati di cui all'art. 1, lettera d), e di cui all'allegato, del regolamento n. 19/62.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 5 dicembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER

(vedasi causa 119-73, pag. 1381)